

CAMERA DEI DEPUTATI N. 571

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **BOCCIA**

Istituzione della provincia di Melfi

Presentata il 6 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il presidente del consiglio regionale della Basilicata, con nota del 1° febbraio 1992 indirizzata al Presidente della Camera dei deputati, formalizzava la proposta di istituzione della nuova provincia di Melfi in Basilicata.

La proposta di istituzione di tale nuova provincia è avvenuta nel rispetto dell'articolo 133 della Costituzione, dell'articolo 16 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, all'epoca vigente, e della legge della regione Basilicata 21 gennaio 1991, n. 1, recante la disciplina della iniziativa dei comuni per la revisione delle circoscrizioni provinciali e per la istituzione di nuove province.

I comuni interessati hanno assunto l'iniziativa e la regione ha dato parere favorevole (all'unanimità).

La competente Commissione della Camera dei deputati non ha proceduto all'esame della proposta di istituzione della

nuova provincia di Melfi in quanto non vi è stata una iniziativa legislativa parlamentare.

Pur ritenendo che l'iniziativa dei comuni, come disciplinata dalle citate leggi, ed il conseguente parere della regione, debbano essere valutati come esaustivi della procedura prescritta dalla Costituzione per promuovere l'iniziativa legislativa di istituzione della provincia di Melfi, al solo scopo di superare le difficoltà interpretative e di aderire all'unanime volontà espressa dal consiglio regionale della Basilicata, presento la seguente proposta di legge.

Le motivazioni sono tutte contenute nelle deliberazioni approvate dai comuni che, ai sensi della Costituzione, hanno assunto l'iniziativa. Ad esse interamente rinvio, potendo tutti i colleghi esaminarle in quanto gli atti sono stati trasmessi alle Camere. Rinvio, altresì, alle relazioni che

accompagnano i precedenti progetti di legge presentati in Parlamento, in particolare a quello del senatore Vito Gruosso.

Desidero sottolineare che, se è vero che la presente proposta di legge serve a colmare un vuoto e se è vero che con essa intendo rendere ossequio alla volontà della regione Basilicata e dei comuni interessati, è pure vero che, avendo votato a favore dell'iniziativa dei comuni in consiglio regionale, quando vi appartenevo in qualità di presidente della regione, la decisione di presentare la proposta di legge è anche la manifestazione di coerente adesione alla bontà dell'iniziativa.

Nel quadro della riforma costituzionale, quando il processo di « federalismo fiscale » sarà compiuto e si porrà il problema per la Basilicata di allargare i propri confini fino a ricomprendere il Vallo della Lucania, ora compreso nella provincia di Salerno, credo che la istituzione della provincia di Melfi risponderà ad una valida esigenza istituzionale, territoriale, sociale ed economica.

So bene che per l'istituzione di nuove province sono stati definiti criteri e parametri in base ad alcuni dei quali (per

esempio 200 mila abitanti) la proposta di fare nascere una terza provincia lucana non avrebbe possibilità di essere accolta, ma conto su un'attenta valutazione delle circostanze particolari che possono costituire elementi di deroga.

Segnalo la necessità di « sentire » nuovamente la regione, atteso che, dal tempo dell'espressione del suo parere sono decorsi tanti anni e, nel frattempo, in Basilicata sono cambiate tante cose.

Non escludo, in fine, che nel corso dell'esame da parte del Parlamento altri comuni possano aderire. I comuni di Ace-renza e di Oppido Lucano, in particolare, non aderirono all'iniziativa del 1991 ed il comune di Genzano di Lucania non espresse la propria volontà in quanto, al tempo, era « commissariato ».

Ricordo che nella scorsa legislatura la competente Commissione ha già avviato l'esame della presente proposta di legge. Sottolineo che essa, inoltre, ha approvato ed inoltrato all'Assemblea alcune proposte di istituzione di nuove province e, dunque, sarebbe opportuno riprendere l'*iter* legislativo ed includere anche questa proposta.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È istituita la provincia di Melfi, con capoluogo Melfi.

2. La circoscrizione territoriale della provincia di Melfi comprende i comuni di: Atella, Banzi, Barile, Filiano, Forenza, Ginestra, Lavello, Maschito, Melfi, Montemilone, Palazzo San Gervasio, Pescopagano, Rapolla, Rapone, Rionero in Vulture, Ripacandina, Ruvo del Monte, San Fele e Venosa.

ART. 2.

1. La provincia di Potenza, entro sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede alla ricognizione della propria dotazione organica di personale e delibera lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con apposite deliberazioni della giunta, in proporzione sia al territorio sia alla popolazione trasferiti alla nuova provincia.

2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati da un commissario nominato dal Ministro dell'interno, con il compito di curare ogni adempimento connesso alla istituzione della nuova provincia fino all'insediamento degli organi elettivi.

3. Le prime elezioni per il presidente della provincia e per il consiglio provinciale di Melfi hanno luogo in concomitanza con il primo turno utile delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi provinciali del restante territorio dello Stato, fatto salvo il caso del rinnovo anticipato degli organi della provincia di Potenza.

4. Fino alla elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale di Melfi, i provvedimenti necessari per consentire il funzionamento della nuova provincia sono adottati dal commissario di cui al comma 2.

ART. 3.

1. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Potenza e di Melfi, ai sensi dell'articolo 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

ART. 4.

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, comma 3, lettera *f*), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno, adotta con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti necessari per la istituzione nella provincia di Melfi degli uffici periferici dello Stato entro i limiti delle risorse rese disponibili dalla presente legge e tenendo conto nella loro dislocazione delle vocazioni territoriali.

2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 sono altresì individuate le procedure per la gestione da parte del commissario di cui all'articolo 2 delle risorse rese disponibili dalla presente legge ai fini dell'istituzione degli uffici periferici delle amministrazioni statali.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministeri interessati, è autorizzato a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato.

4. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 4.600 milioni a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezioni per gli anni 2002 e 2003 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo

speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

ART. 5.

1. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie spettanti alla provincia di Melfi per il finanziamento del bilancio, il Ministero dell'interno, per il primo anno solare successivo alla data di insediamento degli organi della nuova provincia, provvede a detrarre, dai contributi erariali ordinari destinati all'amministrazione provinciale di Potenza, in via provvisoria, la quota parte da attribuire al nuovo ente per il 90 per cento in proporzione alla consistenza delle due popolazioni residenti interessate, come risultante dall'ultima rilevazione annuale disponibile dell'Istituto nazionale di statistica, e, per il restante 10 per cento, in proporzione alle dimensioni territoriali dei due enti. Per gli anni successivi si provvederà alla verifica di validità del riparto provvisorio. Il contributo per lo sviluppo degli investimenti sarà ripartito in conseguenza dell'attribuzione della titolarità dei beni ai quali le singole quote del contributo stesso si riferiscono.

2. Per il periodo intercorrente tra la data delle prime elezioni degli organi delle due province ed il 1° gennaio dell'anno successivo, gli organi delle due province concordano, sulla base di criteri di cui al comma 1, lo scorporo, dal bilancio della provincia di Potenza, dei fondi di spettanza della provincia di Melfi.

ART. 6.

1. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso la prefettura e gli altri organi dello Stato costituiti nell'ambito della provincia di Potenza e relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei comuni di cui al comma 2

dell'articolo 1 sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi ed uffici della provincia di Melfi.

2. Le responsabilità relative agli atti e agli affari amministrativi di cui al comma 1 sono imputate agli organi ed agli uffici della provincia di Melfi a decorrere dalla data del loro insediamento.

ART. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0001180